

**Polizza
Globale per il
Camperista**



**TONINELLI
ASSICURAZIONI**

**Al tuo fianco,
ogni giorno**

HDI

ASSICURAZIONI



PARTE PRIMA

RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE - CONDIZIONI GENERALI

Definizioni	6	
1.1	Oggetto dell'assicurazione	8
1.2	Esclusioni e rivalsa	8
1.3	Rinuncia al diritto di rivalsa	9
1.4	Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento del rischio	9
1.5	Estensione territoriale	10
1.6	Pagamento del premio	10
1.7	Periodi di osservazione della sinistrosità	11
1.8	Sostituzione del certificato e del contrassegno	11
1.9	Trasferimento della proprietà del veicolo	11
1.10	Modalità per la denuncia sinistri	12
1.11	Gestione delle vertenze	12
1.12	Rinnovo del contratto	12
1.13	Risoluzione del contratto per furto	13
1.14	Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato	13
1.15	Attestazione dello stato di rischio	13
1.16	Sospensione in corso di contratto	15
1.17	Imposte e tasse	15
1.18	Rinvio alle norme di legge	15

RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE - CONDIZIONI COMPLEMENTARI

RV	Rinuncia al diritto di rivalsa	16
PN	Peso non regolamentare	16

RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE - CONDIZIONI PARTICOLARI

G	Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)	17
---	---	----

PARTE SECONDA

RISCHI DIVERSI - DANNI AL VEICOLO

2.1	Oggetto dell'assicurazione	20
2.1.1	Incendio	20
2.1.2	Furto e rapina	20
2.1.3	Eventi speciali	20
2.1.4	Kasko	20
2.1.5	Soccorso stradale	21
2.1.6	Pacchetto A	21

Sommario

2.2	Esclusioni	21
2.3	Audiofonovisivi	22
2.4	Determinazione dell'ammontare del danno	22
2.5	Valore a nuovo in caso di perdita totale a seguito di incendio, furto e rapina	23
2.6	Procedimento per la determinazione dell'ammontare del danno - Nomina e mandato dei Periti	23
2.7	Scoperto e franchigia	24
2.8	Rinuncia al diritto di rivalsa	24
2.9	Riparazioni e/o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate	24
2.10	Pagamento dell'indennizzo	24
2.11	Relitti	25
SA	Stima Accettata	25

RISCHI DIVERSI - *ROTTURA CRISTALLI*

2.12	Oggetto dell'assicurazione	26
------	----------------------------	----

RISCHI DIVERSI - *RESPONSABILITA' CIVILE DA INCENDIO*

2.13	Oggetto dell'assicurazione	27
2.14	Massimale	27
2.15	Esclusioni	27
2.16	Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	27
2.17	Rinuncia al diritto di rivalsa	27

RISCHI DIVERSI - *CONDIZIONI AGGIUNTIVE*

2.18	Condizione FB - Furto del bagaglio	28
2.19	Condizione FD - Furto, scippo e rapina fuori casa	28
2.20	Condizione IC - Incendio, fulmine, esplosione e scoppio	28
2.21	Limitazioni	28
2.22	Franchigia	28
2.23	Esclusioni	29
2.24	Altre assicurazioni	29
2.25	Primo rischio assoluto	29
2.26	Assicurazione parziale	29
2.27	Ammontare del danno	29
2.28	Determinazione dell'ammontare del danno - Nomina e mandato dei Periti	29

RISCHI DIVERSI - *NORME RELATIVE A TUTTE LE ASSICURAZIONI* *RISCHI DIVERSI*

2.29	Estensione territoriale	30
2.30	Recesso per sinistro e disdetta	30
2.31	Denuncia dei sinistri	30
2.32	Richiamo ad altre Condizioni Generali	30

Sommario

CONDIZIONI PARTICOLARI - relative alla Parte Prima e Parte Seconda (PER CAMPER E CARAVAN AD USO NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE)

2.33	Kasko a valore intero	31
2.34	Appropriazione indebita	31
2.35	Sospensione in corso di contratto	31

PARTE TERZA

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Definizioni	34	
3.1	Oggetto dell'assicurazione	36
3.2	Esclusioni	36
3.3	Persone non assicurabili	36
3.4	Morte	37
3.5	Morte presunta	37
3.6	Raddoppio indennizzo morte in presenza figli minori	37
3.7	Invalità permanente	37
3.8	Franchigia assoluta per invalidità permanente	39
3.9	Riduzione somma assicurata per invalidità permanente	39
3.10	Anticipo sulla liquidazione per invalidità permanente	39
3.11	Rimborso spese di cura	40
3.12	Altre assicurazioni	40
3.13	Obblighi in casi di sinistro	40
3.14	Crisi di indennizzabilità	40
3.15	Cumulo di indennizzi	41
3.16	Controversie	41
3.17	Rinuncia al diritto di surrogazione	41
3.18	Richiamo ad altre Condizioni Generali	41

PARTE QUARTA

TUTELA LEGALE

Premessa

Definizioni	44	
4.1	Oggetto dell'assicurazione	45
4.2	Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione	45

Sommario

4.3	Casi assicurati	45
4.4	Estensione della garanzia ad altre fattispecie di circolazione	46
4.5	Esclusioni	46
4.6	Estensione territoriale	46
4.7	Insorgenza del caso assicurativo	47
4.8	Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale	47
4.9	Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	47
4.10	Gestione del caso assicurativo	48
4.11	Recupero di somme	48
4.12	Richiamo ad altre Condizioni Generali	48

Condizioni Generali di Assicurazione

Definizioni

Nel testo che segue si intende per:

Accessori di serie

Accessori stabilmente installati sul veicolo costituenti normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori non di serie

Accessori stabilmente installati sul veicolo non rientranti nel novero degli "accessori di serie" e degli "optional".

Apparecchi audiofonovisivi

Radio, lettori di compact disc, mangianastri, televisori, registratori, ricetrasmittenti, navigatori satellitari, stabilmente installati, la cui sottrazione possa verificarsi solo con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio. Non sono compresi fra gli apparecchi audiofonovisivi gli impianti diversi da quelli sopra indicati.

Assicurato

Per la Responsabilità Civile da circolazione: il soggetto la cui responsabilità civile è coperta dal contratto. Per i Rischi Diversi: il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

Carta Verde

Il Certificato Internazionale di Assicurazione relativo alla circolazione negli stati esteri in esso indicati.

Codice

Il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 "Nuovo Codice delle Assicurazioni Private" recante le norme sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti e successive modificazioni.

Condizioni Complementari

Clausole che, se richiamate espressamente, estendono l'assicurazione ai rischi non compresi in quella obbligatoria.

Condizioni Particolari

Clausole che, se richiamate espressamente, hanno influenza sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del premio.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto e su cui gravano gli obblighi da esso derivanti.

Definizioni

Degrado

Percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali (ricambi) sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ed il relativo valore a nuovo.

Franchigia

Parte di indennizzo, contrattualmente pattuita, che l'Assicurato tiene a suo carico per ogni sinistro.

Immatricolazione

Iscrizione del veicolo ad un pubblico registro di qualsiasi Stato.

Optional

Accessori, stabilmente installati sul veicolo, forniti dalla casa costruttrice contestualmente al veicolo, con supplemento al prezzo di listino.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico

Proprietario del veicolo

L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del veicolo.

Regola proporzionale – Somma assicurata insufficiente

Qualora l'assicurazione copra solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro, la Società determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata ed il valore effettivo della medesima al momento del sinistro (art. 1907 Codice Civile).

Scoperto

La quota, espressa in percentuale, del danno liquidato a termini di polizza, che resta a carico dell'Assicurato.

Società

HDI Assicurazioni S.p.A.

Valore a nuovo

Il prezzo di acquisto del veicolo, compresi accessori e optional risultanti dalle relative fatture di acquisto, nonché l'I.V.A. nei casi in cui all'Assicurato non sia consentita la detrazione a norma di legge.

Valore commerciale

Il valore del veicolo al momento del sinistro avuto riguardo ai valori medi di quotazione del mercato compresi gli accessori di serie.

Condizioni Generali di Assicurazione

RESPONSABILITÀ CIVILE DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE

CONDIZIONI GENERALI

1.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

La Società inoltre assicura i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati nelle "Condizioni Complementari", in quanto siano espressamente richiamate. *In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Complementari".*

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice (rischio statico), per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

La Società estende l'assicurazione a:

- **Responsabilità Civile dei trasportati:** i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato. L'assicurazione è prestata per le somme pari a quelle previste in polizza per la garanzia Responsabilità Civile da circolazione.
- **Rimborso spese:** il rimborso delle spese sostenute per eliminare i danni subiti all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

La garanzia è prestata fino al limite di Euro 260,00 per prestazione ed il trasporto deve essere comprovato con idonea documentazione.

- **Aree private:** l'assicurazione copre anche la Responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private *con esclusione delle aree aeroportuali (aeroporti). Ai fini della presente estensione di garanzia la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione.*
- **Sosta in area privata:** la Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti connessi con la proprietà o con l'uso del veicolo assicurato quando questo si trovi in sosta in area privata e non sia considerato in circolazione ai sensi del precedente punto "Aree private" del presente articolo.

La presente estensione è prestata entro il limite di Euro 260.000,00 per sinistro.

1.2 Esclusioni e rivalsa

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Condizioni Generali di Assicurazione

Salvo quanto previsto dalla condizione complementare RV, se richiamata, l'assicurazione non è operante:

- a) *se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;*
- b) *nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo.*
- c) *nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal Proprietario o da suo dipendente;*
- d) *nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;*
- e) *nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Codice della Strada" e successive modificazioni.*

Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'insonniponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

1.3 Rinuncia al diritto di rivalsa

a) Guida con patente idonea, ma scaduta

La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettante ai sensi dell'art. 1.2, lett. a) nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo della stessa.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo.

b) Guida con attestato di superamento degli esami di idoneità

La Società rinuncia al diritto di rivalsa, spettante ai sensi dell'art. 1.2, lett. a), nel caso in cui il mezzo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida presso l'ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C., e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento da parte della stessa.

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rilasciata, la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.

1.4 Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la per-

Condizioni Generali di Assicurazione

di parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Qualora nei suddetti casi sia applicabile l'art. 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

1.5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, **le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.**

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) su semplice richiesta dell'Assicurato senza sovrapprezzo.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, **il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto al precedente art. 1.2.**

1.6 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto a partire dalle ore 24 (o dall'ora espressamente indicata sulla scheda di polizza) del giorno indicato sulla scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o la prima rata di premio si paga alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Società che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore 24 del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa.

L'eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

Condizioni Generali di Assicurazione

1.7 Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive (Condizione particolare G) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

1.8 Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società *provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio di premio*. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

1.9 Trasferimento della proprietà del veicolo

Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente o l'alienante / proprietario è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società che adotterà la soluzione richiesta tra le seguenti ipotesi:

a) Sostituzione con altro veicolo

Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato, qualora l'alienante, *previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde (ove a suo tempo rilasciata)* relativi al veicolo ceduto, chieda che il contratto stipulato per detto veicolo sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà (dell'alienante), la Società rilascia il certificato e il contrassegno per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.

b) Cessione del contratto

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione, la Società *previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde (ove a suo tempo rilasciata)* relativi al veicolo ceduto, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti intestati al cessionario.

Non sono ammesse sospensioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del veicolo, ogni altra variazione comporta la stipulazione di un nuovo contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

La Società non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Il Cedente resta tenuto al pagamento dei premi fino al momento della comunicazione del trasferimento alla Società.

Eseguito il trasferimento di proprietà l'alienante è tenuto ad informare contestualmente la Società e l'acquirente dell'avvenuta cessione del contratto.

Condizioni Generali di Assicurazione

c) Risoluzione del contratto per vendita del veicolo

In caso di vendita del veicolo senza che avvenga cessione del contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo, ed in assenza di acquisto di un nuovo veicolo da parte dell'assicurato (alienante / proprietario), la Società, *previa restituzione del certificato, del contrassegno e della carta verde (ove a suo tempo rilasciata)* relativi al veicolo venduto restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, per giorno di garanzia residua *a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà certificato dalla consegna di idonea documentazione di vendita*, al netto delle imposte e, per la parte relativa alla responsabilità civile della circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

1.10 Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro può essere redatta:

- sul modello di Constatazione Amichevole di Incidente (C.A.I. «Modulo Blu»);
- sul prospetto di richiesta risarcimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 39/1977 consegnato all'atto della sottoscrizione del contratto o rinnovo della polizza.

L'utilizzo del presente prospetto preclude la gestione del danno in regime CID (Convenzione Indennizzo Diretto) facendo pertanto venire meno la possibilità di essere risarciti direttamente dalla Società.

La denuncia compilata in ogni parte del modello prescelto deve essere inviata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 Codice Civile) all'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistro di natura dolosa o colposa, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato (art. 1915 Codice Civile).

1.11 Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha facoltà altresì di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivante dalla mancata comparizione del medesimo.

1.12 Rinnovo del contratto

Il presente contratto non verrà tacitamente prorogato alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta. Non trova applicazione l'art. 1901 secondo comma, del Codice Civile.

Condizioni Generali di Assicurazione

1.13 Risoluzione del contratto per furto

In caso di furto o rapina del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza e la Società restituisce la parte di premio, relativa alla responsabilità civile della circolazione, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, per giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

La Società, inoltre, restituisce la parte di premio, relativa alle altre eventuali garanzie presenti in polizza, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte, per giorno di garanzia residua dal giorno successivo alla data di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza, con l'esclusione del premio relativo alle garanzie incendio e furto.

1.14 Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio per distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo, *il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo attestazione del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il contratto assicurativo, il certificato, il contrassegno e l'eventuale carta verde.*

Nel caso di cessazione del rischio per demolizione o rottamazione del veicolo *il Contraente è inoltre tenuto a fornire copia del certificato di cui all'art. 46, 4° comma del D. Lgs. 5/2/97, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.*

Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma e secondo comma, al netto delle imposte e, per la parte relativa alla responsabilità civile della circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Qualora il proprietario del veicolo distrutto, demolito, rottamato o esportato chieda che il contratto relativo a detto veicolo sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

1.15 Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società rilascia al Contraente o al Proprietario / Intestatario al P.R.A. (Locatario nel caso di contratti di leasing) del veicolo assicurato l'attestazione sullo stato del rischio. In caso di richiesta dell'attestato sia da parte del Contraente, che da parte del Proprietario, l'attestato verrà consegnato con priorità al Proprietario del veicolo, in quanto soggetto che, secondo il vigente sistema normativo, può effettivamente beneficiare dell'attestato.

Condizioni Generali di Assicurazione

L'attestazione dello stato del rischio contiene:

- la denominazione della Società;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Contraente;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Proprietario / Intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, l'eventuale percentuale di maggiorazione del premio per sinistrosità (pejus) per l'annualità successiva, ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni, (anche se il rischio, nel corso del quinquennio in parola, sia stato assicurato presso imprese diverse);
- il numero e l'importo delle eventuali franchigie
- i dati della targa di riconoscimento del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione viene rilasciata anche nel caso di furto totale del veicolo assicurato.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla Compagnia delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- *sospensione di garanzia nel corso del contratto;*
- *contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;*
- *contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;*
- *contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;*
- *cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;*

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa, anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata. Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio anche nel caso di rinnovo del contratto con la stessa impresa che l'ha rilasciata. È fatto salvo quanto disposto dalla Condizione particolare G.

Condizioni Generali di Assicurazione

1.16 Sospensione in corso di contratto

Per il presente contratto non è prevista la sospensione della garanzia in corso di annualità assicurativa.

1.17 Imposte e tasse

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.

1.18 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Condizioni Complementari di Assicurazione per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria

(valide soltanto se espressamente richiamate nel frontespizio di polizza)

RV - Rinuncia al diritto di rivalsa

- 1) La Società, a parziale deroga dell'art. 1.2 delle Condizioni generali, rinuncia al diritto di rivalsa:
- nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; **la presente deroga non è comunque operante nel caso in cui l'Assicurato fosse a conoscenza delle situazioni che hanno determinato l'insorgere del diritto all'azione di rivalsa oppure nel caso in cui il veicolo fosse condotto da un figlio minore del Proprietario assicurato;**
 - nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; **la presente deroga non è comunque operante nel caso in cui l'Assicurato fosse a conoscenza delle situazioni che hanno determinato l'insorgere del diritto all'azione di rivalsa.**

2) Fatto di figli minori

La Società, a parziale deroga dell'art. 1.2 delle Condizioni generali, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di danni derivanti da fatto dei figli minori del Proprietario del veicolo, che mettano in movimento o in circolazione il veicolo stesso, pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la guida o il trasporto di persone. **La presente deroga è operante alla condizione che la messa in movimento o in circolazione del veicolo descritto in polizza siano avvenuti all'insaputa dell'Assicurato o del coniuge.**

3) Stato di ebbrezza

La Società, a parziale deroga dell'art. 1.2 delle Condizioni generali, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Codice della Strada"; **la presente deroga non è comunque operante nel caso in cui il Proprietario assicurato fosse a conoscenza di situazioni patologiche quali l'etilismo cronico o la tossicodipendenza dei dipendenti e collaboratori, anche occasionali, ai quali il veicolo è stato dato in uso.**

PN - Peso non regolamentare

L'assicurazione è valida anche quando il peso complessivo a pieno carico del veicolo al momento del sinistro risulti superiore a quello indicato sulla carta di circolazione e per il quale è stato pagato il relativo premio.

Condizioni Particolare di Assicurazione

CONDIZIONE PARTICOLARE DI ASSICURAZIONE

G - Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus).
- 2) Se nel periodo di osservazione quale definito dall'articolo 1.7 delle Condizioni generali, vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
- 3) Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.
- 4) I predetti aumenti sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.
- 5) Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione dello stato di rischio, rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta.
- 6) Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che **il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.** In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata.
- 7) Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. **Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma.**
- 8) **In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%.** Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato entro la data di scadenza del contratto.

Condizioni Particolare di Assicurazione

- 9) Le disposizioni di cui al quinto, sesto, settimo ed ottavo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:
- veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
 - veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.;
 - veicolo assicurato in precedenza con formula "Franchigia".
- 10) *Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma.*
- 11) La Società, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del Pejus, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.
- 12) *Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.*
- 13) Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di penalizzazione, *il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.*
- 14) La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del Proprietario assicurato.
- 15) E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi (solo per sinistri liquidati integralmente) da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Tale facoltà è consentita anche in caso di disdetta. Il sinistro, che il Contraente ha provveduto a rimborsare all'impresa, non deve essere riportato nell'attestazione dello stato del rischio che l'assicurato utilizzerà nella eventuale stipulazione del contratto con altra impresa per la successiva annualità. Questa facoltà non si applica nel caso sia prevista una tariffa con franchigia fissa ed assoluta.

Rischi Diversi Danni al Veicolo

Danni al Veicolo

RISCHI DIVERSI DANNI AL VEICOLO

2.1 Oggetto dell'assicurazione

Premesso che l'assicurazione vale per il veicolo identificato in polizza e per le garanzie espressamente richiamate, ivi compresi gli accessori di serie e non di serie e gli optional stabilmente installati sullo stesso, compresi gli audiofonovisivi, la Società si obbliga, *nei limiti precisati in polizza* ed alle condizioni che seguono, a:

2.1.1 Incendio

indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di terzi, compreso l'incendio causato dal gas combustibile (ad es. gas cucina) utilizzato negli impianti a servizio del veicolo, dell'azione del fulmine o di scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso.

2.1.2 Furto e rapina totale e parziale

indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto o rapina del veicolo descritto in polizza, o di parte di esso. Sono parificati ai danni da furto e rapina i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina, anche se essi sono volti al furto o la rapina di cose non assicurate. Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano direttamente conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.

2.1.3 Eventi speciali

indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, esclusi quelli da incendio, subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di:

- scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo, sabotaggio;
- uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine e alluvioni.

Nel caso di atti vandalici e dolosi in genere l'assicurazione non è operante qualora sulla parte danneggiata del veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.

2.1.4 Kasko

indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Sono esclusi i danni:

- *da circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina del veicolo assicurato;*
- *cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico;*
- *subiti a causa di traino passivo o attivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione*

Danni al Veicolo

fuori strada, ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di veicoli. L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto (cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile), secondo quanto indicato in polizza.

2.1.5 Soccorso stradale

rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per fare rimorchiare il veicolo descritto in polizza qualora in conseguenza del verificarsi di un evento relativo a rischi coperti dalle garanzie Furto, Incendio, Eventi Speciali, Kasko, il veicolo stesso abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

La garanzia è prestata con il limite di € 160,00 per sinistro.

2.1.6 Pacchetto A

a) Danni da roditori

indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza provocati dalla presenza occasionale all'interno del mezzo di roditore.

La garanzia è operante per gli organi meccanici ed elettrici ed è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo.

b) Affondamento del veicolo

indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di affondamento e/o abbandono durante le traversate a mezzo traghetti di linea.

La presente garanzia è operante solo ed esclusivamente a seguito di affondamento e/o abbandono di traghetto in servizio pubblico di linea.

2.2 Esclusioni

L'assicurazione non copre i danni:

- cagionati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge o con essi conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;*
- verificatisi in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni;*
- derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;*
- causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio;*
- derivanti da furto di teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano danni conseguenti a furto totale.*

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in

Danni al Veicolo

occasione della riparazione, nonché le spese di custodia.

Relativamente alle garanzie Furto e Kasko, l'assicurazione non copre inoltre i danni verificatisi in conseguenza di:

- *tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo o sabotaggio;*
- *uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, neve, inondazioni, frane ed altre calamità naturali.*

Relativamente alla sola garanzia Kasko l'assicurazione non copre inoltre i danni cagionati dolosamente da terzi.

2.3 Audiofonovisivi

L'assicurazione è estesa agli apparecchi audiofonovisivi, purché stabilmente installati sul veicolo, a condizione che siano richiamati in polizza e che il relativo valore sia compreso nella somma assicurata.

In caso di danno parziale l'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale degli apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del sinistro.

In caso di furto parziale del solo apparecchio audiofonovisivo il minimo dello scoperto è di € 100,00. Qualora, oltre all'apparecchio audiofonovisivo, siano state rubate altre parti del veicolo, al danno complessivamente determinato si applica lo scoperto e il relativo minimo indicati sulla scheda di polizza.

L'indennizzo non può in nessun caso superare per ciascun sinistro il 10% della somma assicurata al momento del sinistro con il massimo di € 2.600,00.

2.4 Determinazione dell'ammontare del danno

a) Perdita totale del veicolo

In caso di sinistro, che causi la perdita totale del veicolo, la Società nel limite della somma assicurata indicata in polizza, determina l'indennizzo in base al valore commerciale dello stesso maggiorato del valore commerciale degli eventuali accessori non di serie, degli optional e degli impianti al servizio al momento del sinistro.

Si considera altresì perdita totale del veicolo il caso in cui le spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal relitto raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

L'indennizzo non potrà comunque essere superiore al prezzo d'acquisto del veicolo così come risultante dalla fattura d'acquisto o dal valore d'acquisto indicato nell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di veicolo ripristinato successivamente all'acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l'avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio.

b) Danno parziale

Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal relitto non superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro,

Danni al Veicolo

comprensivo del valore degli accessori non di serie, degli optional e degli impianti al servizio. Le parti del veicolo, compresi gli accessori, gli optional e gli impianti al servizio, non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate non tenendo conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura, salvo che per parti del motore e dell'apparato elettrico, organi meccanici, ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni, sellerie, capote e accessori non di serie.

Sia per il caso di perdita totale che danno parziale, in ogni caso la Società ha facoltà di chiedere all'Assicurato la documentazione relativa agli accessori non di serie e agli optional per i quali viene richiesto l'indennizzo. In caso di danno parziale, qualora la somma assicurata dichiarata in polizza dal Contraente corrisponda soltanto ad una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni nella stessa proporzione (art. 1907 Codice Civile).

L'indennizzo non può comunque superare, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli optional assicurati al momento del sinistro, fermo quanto previsto dal successivo art. 2.7 "Scoperto e franchigia".

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e a condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

2.5 Valore a nuovo in caso di perdita totale a seguito di incendio, furto e rapina

Se previsto in polizza il valore a nuovo, a parziale deroga dell'art. 2.4, in caso di perdita totale del veicolo, la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata senza tener conto del valore commerciale, ma con riferimento al prezzo di acquisto del veicolo, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- *che si tratti per il veicolo di prima immatricolazione;*
- *che la perdita totale si verifichi entro un anno dalla data di prima immatricolazione;*
- *che la somma assicurata sia pari al prezzo di acquisto del veicolo risultante dalle relative fatture.*

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e a condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

L'indennizzo non potrà comunque essere superiore al prezzo d'acquisto del veicolo così come risultante dalla fattura d'acquisto o dal valore d'acquisto indicato nell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di veicolo ripristinato successivamente all'acquisto la liquidazione avverrà sulla base del valore commerciale solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l'avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio.

2.6 Procedimento per la determinazione dell'ammontare del danno

Nomina e mandato dei Periti

La determinazione dell'ammontare del danno è effettuata dalla Società e dall'Assicurato mediante accordo concluso o direttamente fra loro o, se anche una sola delle Parti ne faccia richiesta, tra due Periti, che esse nominano, uno per ciascuna, con atto unico ed ai quali con-

Danni al Veicolo

feriscono anche l'incarico di riferire sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, nonché sulla corrispondenza effettiva del rischio con la descrizione e con le dichiarazioni risultanti dalla polizza.

I due Periti, se non si accordano tra loro in tutto o in parte, ne eleggono un terzo da scegliersi, se anche uno solo ne faccia richiesta, fuori della provincia nel cui territorio il sinistro si è verificato; il terzo può essere nominato anche prima del disaccordo, ma il suo intervento può essere richiesto soltanto quando detto disaccordo si verifica, limitatamente ai punti controversi.

Se una delle Parti non provvede volontariamente alla nomina del proprio Perito o se i due Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Le conclusioni cui i due Periti pervengono concordemente e quelle che sui punti controversi il Collegio adotta, anche se a maggioranza e quindi anche se uno dei Periti non le sottoscrive, sono vincolanti per le Parti, che fin d'ora rinunciano a qualsiasi impugnativa, impregiudicata ogni questione attinente all'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo vanno a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali, escluso ogni obbligo solidale.

2.7 Scoperto e franchigia

Dal danno determinato ai sensi dell'art. 2.4 si deduce lo scoperto e/o la franchigia precisati in polizza.

2.8 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e/o del conducente del veicolo descritto in polizza, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato salvo il caso di dolo dei medesimi.

2.9 Riparazioni e/o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

La Società invece di pagare l'indennizzo, ha facoltà di far eseguire direttamente in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche il veicolo o parte di esso, oppure acquistare quanto residua del veicolo dopo il sinistro in base al valore così come determinato dall'art. 2.4 "Determinazione dell'ammontare del danno".

2.10 Pagamento dell'indennizzo

La Società, sia in caso di furto parziale che di furto totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere il certificato attestante l'esito dell'istruttoria penale, nonché copia della denuncia di sinistro presentata all'Autorità competente ed inoltre, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la scheda di perdita di possesso e il certificato cronologico attestante lo stato giuridico originario del veicolo rilasciato dal P.R.A. e gli altri documenti indispensabili alla definizione del sinistro. Il pagamento dell'indennizzo è eseguito nella valuta corrente presso la sede della Società o dell'Agenzia cui è stato assegnato il contratto, entro 15 giorni dalla data della liquidazione.

2.11 Relitti

Qualora il veicolo danneggiato sia da considerarsi relitto, ridotto allo stato di scocca o tecnicamente ed economicamente irreparabile, **la Società**, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2.4 "Determinazione dell'ammontare del danno", **ha sempre facoltà di subentrare nella proprietà dei residui del sinistro. A richiesta della Società l'Assicurato dovrà esibire il certificato rilasciato dal P.R.A. attestante la cessata circolazione per rottamazione oppure fornire la copia del certificato di cui all'art. 46, 4° comma, D. Lgs. 05.02.1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.**

SA – Stima Accettata (valida solo se espressamente richiamata in polizza)

La somma assicurata, dichiarata dal Contraente e riportata sul simple di polizza, risulta corrispondente all'attribuzione di valore redatta da un fiduciario della Società o da questa riconosciuto, quale risulta in specifico allegato al contratto. Al contratto non viene applicata la regola proporzionale (di cui all'art. 1907 del Codice Civile). Qualora il Contraente voglia modificare il valore assicurato o cambia veicolo è necessaria una nuova perizia da produrre a proprie spese.

RISCHI DIVERSI ROTTURA CRISTALLI

2.12 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle spese sostenute per la sostituzione dei cristalli anche in plexiglass delimitanti l'autocaravan descritto in polizza a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

Sono comprese anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

L'Assicurazione è prestata, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo.

La garanzia non comprende.

- *rigature, segnature, screpolature e simili;*
- *i danni causati ad altre parti dell'autoveicolo dalla rottura dei cristalli;*
- *i danni conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi.*

La Società è surrogata in base all'art. 1916 Codice Civile nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

Responsabilità Civile da Incendio

RISCHI DIVERSI RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCENDIO

2.13 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne il Proprietario del veicolo descritto in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati da sinistro indennizzabile in base alla garanzia Incendio:

- a cose di terzi, quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi del Codice;
- al locale usato dal Proprietario del veicolo come autorimessa e da lui condotto a titolo di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà.

2.14 Massimale

L'assicurazione è prestata nei limiti del massimale previsto in polizza per sinistro e per anno assicurativo.

2.15 Esclusioni

L'assicurazione non copre i danni:

- a) subiti dal coniuge, dai figli, dai genitori dell'Assicurato nonché, se con lui convivente, da qualsiasi altro parente o affine;*
- b) subiti dai soci a responsabilità illimitata, dagli amministratori, nonché dalle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente capoverso, se l'Assicurato non è persona fisica;*
- c) subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o di servizio;*
- d) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo ad eccezione del locale indicato nell'oggetto dell'assicurazione;*
- e) da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.*

2.16 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. L'Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio.

La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivante dalla mancata comparizione del medesimo.

2.17 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e/o del conducente del veicolo descritto in polizza, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, salvo il caso di dolo dei medesimi.

Condizioni Aggiuntive di Assicurazione

RISCHI DIVERSI CONDIZIONI AGGIUNTIVE

2.18 Condizione FB - Furto del bagaglio

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate dei danni materiali e diretti a lui derivanti da:

FB.1 – Furto del bagaglio del camper/caravan, intendendosi per bagaglio qualsiasi oggetto per uso domestico o personale non stabilmente fissato, *esclusi denaro, titoli di credito e valori in genere, gioielli, argenterie, sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori.*

FB.2 – Furto di quanto descritto alla condizione FB.1 con l'estensione a: sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori.

2.19 Condizione FD - Furto, scippo e rapina fuori casa

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto di quanto descritto alla condizione FB.2 e da rapina, scippo, furto con destrezza di gioielli, pellicce e denaro (*quest'ultimo con il limite di € 520,00*) che l'Assicurato o i suoi familiari conviventi abbiano indosso o a portata di mano.

2.20 Condizione IC - Incendio, fulmine, esplosione e scoppio

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate dei danni materiali e diretti a lui derivanti da incendio, fulmine, esplosione e scoppio del bagaglio come descritto in una delle condizioni precedenti che viene prescelta per la garanzia furto.

2.21 Limitazioni (relative alle condizioni aggiuntive)

- *Le garanzie sono operanti alla condizione che il bagaglio del camper/caravan si trovi all'interno di questo debitamente chiuso. Per le condizioni che comprendono: sci, cicli, motocicli, surf, imbarcazioni e relativi motori, detti enti sono garantiti anche all'esterno del camper/caravan purché siano ancorati allo stesso con catene e lucchetti.*
- *Le garanzie sono operanti nell'ambito del territorio europeo, del Marocco e nei paesi bagnati dal Mar Mediterraneo.*
- *Quando il camper/caravan non viene utilizzato e si trova in sosta o rimessaggio nella località di residenza, le somme assicurate s'intendono ridotte a € 520,00.*

2.22 Franchigia

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa detrazione, per le condizioni FB "Furto del bagaglio" e FD "Furto scippo e rapina fuori casa", di una franchigia assoluta di € 150,00. La franchigia non si applica alla condizione IC.

Condizioni Aggiuntive di Assicurazione

2.23 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:

- *persone che abitano con l'Assicurato o occupano il veicolo contenente le cose assicurate;*
- *persone del fatto delle quali l'Assicurato debba rispondere;*
- *incaricati della sorveglianza delle cose stesse o del veicolo;*
- *persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti.*

2.24 Altre assicurazioni

Qualora sulle medesime cose e per lo stesso rischio esista altra copertura assicurativa, l'Assicurato si impegna, in caso di sinistro, a darne avviso immediato alla Società, pena la decadenza dal diritto al risarcimento.

2.25 Primo rischio assoluto

L'assicurazione di cui alle condizioni FB.1, FB.2 e FD è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

2.26 Assicurazione parziale

Relativamente alla condizione IC, se la somma assicurata, aumentata del 10% risulta inferiore al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione.

2.27 Ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro.

2.28 Determinazione dell'ammontare del danno

Nomina e mandato dei Periti

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare del danno e nomina e mandato dei Periti, vale quanto disposto nell'art. 2.6.

Norme relative a tutte le Assicurazioni Rischi Diversi

RISCHI DIVERSI

NORME RELATIVE A TUTTE LE ASSICURAZIONI RISCHI DIVERSI

2.29 Estensione territoriale

L'assicurazione vale in tutti i Paesi per i quali sia operante la garanzia di Responsabilità civile della circolazione, salvo quanto previsto all'art. 2.21 "Limitazioni".

2.30 Recesso per sinistro e disdetta

Dopo ogni avviso di sinistro attinente le garanzie prestate e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

2.31 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato o gli aventi diritto, devono darne avviso scritto all'Agenzia cui è assegnata la polizza, entro tre giorni da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, nonché l'entità del danno, il nome e domicilio degli eventuali testimoni.

Le notizie e i documenti relativi al sinistro devono essere trasmessi all'Agenzia cui è assegnata la polizza nel più breve tempo possibile.

Nel caso di furto e rapina, nonché nel caso in cui il danno sia conseguenza di evento coperto da garanzia riconducibile a quelle prestate con gli "Eventi speciali", dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità competente trasmettendone copia all'Agenzia cui è assegnata la polizza. Qualora il furto si sia verificato in uno stato estero l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

2.32 Richiamo ad altre Condizioni generali

Per quanto riguarda: Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento del rischio - Pagamento del premio - Rinnovo del contratto - Imposte e tasse - Rinvio alle norme di legge - valgono le disposizioni indicate rispettivamente, negli artt. 1.4, 1.6, 1.12, 1.17, 1.18 delle Condizioni generali (parte prima).

Condizioni Particolari di Assicurazione

CONDIZIONI PARTICOLARI

relative alla Parte Prima e Parte Seconda

(PER CAMPER E CARAVAN AD USO NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE)

2.33 Kasko a valore intero

Se è prestata la presente garanzia "Kasko a Valore Intero", l'art. 2.1.4 "Kasko", ultimo comma si intende così sostituito: "La garanzia è prestata a valore intero e pertanto si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile".

2.34 Appropriazione indebita

La garanzia di cui all'art. 2.1.2 "Furto e rapina", se prestata, si intende estesa alla "Appropriazione indebita" qualora quest'ultima sia richiamata in polizza.

L'indennizzo non verrà riconosciuto se non viene presentata denuncia alla competente autorità e non sia instaurato il relativo procedimento penale.

Per la presente garanzia si applicano lo scoperto e il minimo indicati in polizza.

2.35 Sospensione in corso di contratto

Il testo dell'art. 1.16 "Sospensione in corso di contratto" si intende così sostituito:

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale carta verde.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente art. 1.13 "Risoluzione del contratto per furto".

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale carta verde.

Decorsi dodici mesi dalla data della sospensione – senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia – il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito alla Società.

Nel caso di vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, contestuali o successive alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte e, per la parte relativa alla responsabilità civile della circolazione, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, per giorno di garanzia residua dalla data dell'effettiva vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione, come certificata da idonea documentazione.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto – fermo il Proprietario del veicolo assicurato – deve essere effettuata prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto per il caso

Condizioni Particolari di Assicurazione

in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi; sul premio relativo al tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Per i contratti che prevedono l'applicazione del Pejus, il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno..

All'atto della sospensione la Società rilascia un'appendice che riporta le condizioni relative alla stessa (con l'indicazione del tempo che deve trascorrere per usufruire di una ulteriore sospensione del contratto dopo la riattivazione) e che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Infortunati del Conducente

Definizioni

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato o Conducente

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione e il suo contenuto.

Beneficiari

Gli eredi dell'Assicurato, o le altre persone da questi designate, cui la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

Franchigia per invalidità permanente

La misura, espressa in percentuale, di invalidità permanente non indennizzabile.

Indennizzo, indennità o rimborso

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invalidità permanente

La perdita totale o parziale definitiva della capacità lavorativa generica dell'Assicurato, indipendentemente dalla specifica professione esercitata.

Istituto di cura

La struttura sanitaria pubblica o la casa di cura privata regolarmente autorizzata al ricovero dei malati ai sensi delle leggi e/o altre norme emanate dallo Stato in cui ha sede la struttura.

Parti

Il Contraente, il Conducente e/o l'Assicurato e la Società.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Definizioni

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Ricovero

La degenza comportante pernottamento in istituto di cura regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera.

Rischio

La possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

HDI Assicurazioni S.p.A.

Infortuni del Conducente

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

3.1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni – anche se dovuti ad imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, oppure a stato di malore od incoscienza – che il Conducente alla guida del veicolo descritto in polizza dovesse subire a causa di un incidente di circolazione occorsogli mentre si trova a bordo del veicolo medesimo, dal momento in cui vi sale a quello in cui ne discende.

La garanzia si intende operante anche per gli infortuni che il Conducente dovesse subire mentre attende, in caso di arresto del veicolo, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

3.2 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) *dalla guida del veicolo descritto in polizza, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;*
- b) *dalla guida del veicolo descritto in polizza in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;*
- c) *da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;*
- d) *da guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;*
- e) *da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);*
- f) *da delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;*
- g) *da abuso di psicofarmaci e alcolici, o dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;*
- h) *da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;*
- i) *dalle conseguenze dirette e indirette derivanti da sostanze biologiche o chimiche quando non siano utilizzate per fini pacifici.*

3.3 Persone non assicurabili

Premesso che la Società considera non assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, AIDS, sieropositività HIV, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidei, la Società stessa presta l'assicurazione su dichiarazione dell'Assicurato di non essere affetto da tali affezioni o malattie.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Infortuni del Conducente

Il manifestarsi nell'Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce un aggravamento del rischio per il quale la Società non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato medesimo; si applica, in questo caso, la disciplina prevista da tale articolo del Codice Civile.

3.4 Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, e la stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Società corrisponderà la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponderà agli eredi dell'Assicurato in parti uguali la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiederà il rimborso in caso contrario.

3.5 Morte presunta

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società corrisponderà la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali; il pagamento della predetta somma avverrà trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza della dichiarazione di morte presunta (art. 60, comma 3, e art. 62 del Codice Civile). Resta inteso che, se dopo il pagamento dell'indennizzo risulterà che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.

A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

3.6 Raddoppio indennizzo morte in presenza di figli minori

Qualora, a seguito di unico sinistro indennizzabile a termini di polizza, si verifichi la contemporanea morte dell'Assicurato e del rispettivo coniuge, la parte di somma assicurata per la garanzia morte destinata ai figli minori verrà raddoppiata.

La somma assicurata relativa al raddoppio non potrà comunque superare l'importo di € 100.000,00 che verrà diviso in parti uguali in presenza di più figli minori.

3.7 Invalidità permanente

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde l'intera somma assicurata.

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, la Società corrisponde l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori e ai criteri

Infortuni del Conducente

sotto elencati:

ARTI O ORGANI	Percentuale in caso di perdita totale anatomica o funzionale
Un arto superiore	70
Una mano o un avambraccio	60
Un pollice	18
Un indice	14
Un medio	8
Un anulare	8
Un mignolo	12
La falange ungueale del pollice	9
Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
Un piede	40
Ambedue i piedi	100
Un alluce	5
Un altro dito del piede	3
La falange ungueale dell'alluce	2,5
Una falange di altro dito del piede	1
Un arto inferiore al di sopra del ginocchio	60
Un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50
Un occhio	25
Ambedue gli occhi	100
Un rene	20
La milza	10
Sordità completa di un orecchio	10
Sordità completa di ambedue gli orecchi	40
Perdita totale della voce	30
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo	2

Infortuni del Conducente

Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La somma assicurata viene corrisposta per intero nel caso in cui l'invalidità permanente riconosciuta sia di grado pari o superiore al 60%. Per invalidità permanente di grado inferiore al 30% della totale, l'indennizzo viene liquidato in base a quanto stabilito dal successivo art. 3.8 "Franchigia assoluta per invalidità permanente".

3.8 Franchigia assoluta per invalidità permanente

A parziale deroga dell'art. 3.7 "Invalidità permanente" *non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa è di grado pari o inferiore al 3%; se invece l'invalidità permanente risulta superiore, l'indennizzo viene liquidato soltanto per la parte eccedente.*

Detta franchigia non viene applicata qualora l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 30%.

3.9 Riduzione somma assicurata per invalidità permanente

Qualora al momento dell'infortunio l'età dell'Assicurato risulti superiore a 75 anni, la somma assicurata per invalidità permanente è ridotta del 50%.

3.10 Anticipo sulla liquidazione per invalidità permanente

L'Assicurato, trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della denuncia del sinistro, può richiedere alla Società il pagamento di un acconto sino al massimo del 30% del presumibile indennizzo. Il pagamento sarà effettuato dalla Società entro 60 giorni dalla richiesta dell'acconto, salvo il diritto della Società alla restituzione dell'acconto stesso qualora emergano successivamente fatti dolosi dell'Assicurato o altri fatti che escludono la copertura assicurativa. *L'anticipo sulla liquidazione non verrà concesso se:*

- la percentuale di invalidità stimata dalla Società, in base alla documentazione acquisita, sia inferiore al 15%;*
- siano emerse contestazioni sull'operatività della garanzia.*

Infortuni del Conducente

3.11 Rimborso spese di cura

La Società rimborsa, sino alla concorrenza della somma indicata in polizza a tale titolo, per ogni sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute dall'Assicurato, rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza per:

- gli onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento;
- i diritti di sala operatoria e il materiale di intervento;
- le rette di degenza in istituto di cura (*escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera*);
- il trasporto in ambulanza all'istituto di cura o all'ambulatorio;
- gli esami e gli accertamenti diagnostici durante il ricovero e/o l'intervento chirurgico;
- le terapie fisiche, i medicinali, le cure termali (*escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera*), **entro il limite del 30%** della somma assicurata per le spese di cura;
- l'acquisto e il noleggio di apparecchi protesici e terapeutici, se l'infortunio abbia comportato perdite anatomiche o funzionali, **entro il limite del 30%** della somma assicurata per le spese di cura. Le spese di noleggio vengono rimborsate se effettuate entro un anno dall'infortunio.

Il rimborso viene effettuato dalla Società a cure terminate su presentazione da parte dell'Assicurato dei documenti giustificativi. Se l'Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria sociale o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell'Assicurato stesso.

3.12 Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

3.13 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata dal certificato medico e dal certificato anagrafico di stato di famiglia. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

3.14 Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili

Infortuni del Conducente

soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla tabella riportata all'art. 7 "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

3.15 Cumulo di indennizzi

L'indennizzo per rimborso spese è cumulabile con l'indennizzo per morte e per invalidità permanente.

3.16 Controversie

In caso di:

- divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei Criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 3.14;
- controversie di natura medica sulla indennizzabilità del sinistro;

le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere se e in quale misura siano applicabili le condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

3.17 Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

3.18 Richiamo ad altre Condizioni Generali

Per quanto riguarda: Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento del rischio - Pagamento del premio - Rinnovo del contratto - Imposte e tasse - Rinvio alle norme di legge - valgono le disposizioni indicate rispettivamente negli artt. 1.4, 1.6, 1.12, 1.17, 1.18 delle Condizioni Generali (Parte prima).

Tutela Legale

TUTELA LEGALE

Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A.
con sede in Viale delle Nazioni n. 9 - C.A.P. 37135 - Verona

tel. 045/8290411,

in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.
Per la denuncia dei sinistri e la loro successiva trattazione si possono utilizzare i numeri di fax:

045/8290557 per le sole nuove denunce (apertura sinistri)

045/8290449 per i successivi scambi di corrispondenza.

Definizioni

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato

Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti

Polizza

Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra la Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni di Polizza ed eventuali relative appendici.

Tutela legale

L'Assicurazione Tutela Legale ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, artt. 173 e seguenti.

Sinistro o caso assicurativo

Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Società

HDI Assicurazioni S.p.A.

Unico caso assicurativo

Il fatto dannoso c/o la controversia che coinvolge più Assicurati.

Veicolo

Il mezzo identificato in polizza.

TUTELA LEGALE

4.1 Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto indicato in polizza, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. 4.10 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D.L. n. 28 del 11.03.2002).

È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 4.8 comma 3

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente-Assicurato.

4.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La Società non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di unico caso assicurativo la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

4.3 Casi assicurati

Le garanzie vengono prestate al Proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

- a) l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti *per fatti illeciti di terzi*;

Tutela Legale

- b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni *connessi ad incidente stradale*. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- c) il ricorso, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, adottata *in seguito ad incidente stradale*. ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla Società o ad ARAG *il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso*;
- d) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.

4.4 Estensione della garanzia ad altre fattispecie di circolazione

Le garanzie valgono altresì in favore del Contraente - Assicurato, come persona fisica, del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

4.5 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) *in materia fiscale ed amministrativa;*
- b) *per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;*
- c) *per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;*
- d) *per fatti dolosi delle persone assicurate;*
- e) *per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;*
- f) *se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o per usi diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni;*
- g) *nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 Codice della Strada), guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 Codice della Strada) o per violazione dell'art. 189, comma 1, del Codice della Strada (comportamento in caso di incidente);*
- h) *per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove.*

4.6 Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione RCA cui si riferisce.

4.7 Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: *il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;*
- per tutte le restanti ipotesi: *il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.*

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi *che siano insorti durante il contratto*. La garanzia si estende ai casi assicurativi *che siano insorti durante il periodo di validità del contratto* e che siano denunciati dalla Società, nei modi e nei termini del successivo art. 4.8, *entro sei mesi dalla cessazione del contratto stesso.*

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- *vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;*
- *indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.*

4.8 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

- 1) L'Assicurato *deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG* qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- 2) In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, *entro tre giorni dalla data della notifica stessa.*
- 3) *L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale, cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.*
- 4) Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, *può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.*
- 5) L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con ARAG.

4.9 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- *informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;*

Tutela Legale

- *conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.*

4.10 Gestione del caso assicurativo

- 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- 2) Ove ciò non riesca, *se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo* e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 4.8.
- 3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale *se l'impugnazione presenta possibilità di successo.*
- 4) L'Assicurato *non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza*, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, *senza preventiva autorizzazione di ARAG.*
- 5) L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti in genere viene concordata con ARAG.
- 6) ARAG così come la Società *non è responsabile dell'operato di legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.*
- 7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, *la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo dal Presidente del tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.*

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

4.11 Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o extragiudizialmente.

4.12 Richiamo ad altre Condizioni generali

Per quanto riguarda: Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento del rischio - Pagamento del premio - Rinnovo del contratto - Imposte e tasse - Rinvio alle norme di legge - valgono le disposizioni indicate, rispettivamente, negli artt. 1.4, 1.6, 1.12, 1.17, 1.18, delle Condizioni generali (parte prima).